(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2001
relativa al Ruanda

(2001/799/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Con la posizione comune 2000/558/PESC [1], il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti del Ruanda.

(2) Con l'azione comune 96/250/PESC [2], il Consiglio ha nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(3) L'articolo 8 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [3], prevede l'instaurazione di un dialogo politico tra l'Unione europea e tutti gli Stati firmatari dell'accordo per realizzare gli obiettivi dell'accordo in particolare per quanto riguarda la pace, la sicurezza e la promozione di un contesto politico stabile e democratico.

(4) Dati gli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il mese di settembre 2000, la posizione comune 2000/558/PESC deve essere aggiornata,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo:

— per la ripresa dopo il genocidio e la promozione della riconciliazione nazionale,

— per la ricostruzione e lo sviluppo,

— per la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

— per la transizione verso la democrazia.

Poiché l'instabilità della regione può contribuire a compromettere il raggiungimento di questi obiettivi, l'Unione europea, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nei conflitti della regione, incoraggerà il governo ruandese a contribuire, segnatamente attraverso la politica estera, al conseguimento della stabilità regionale.

Articolo 2

L'Unione europea dichiara che la responsabilità di compiere progressi nei settori di cui all'articolo 1 spetta essenzialmente al governo ruandese. Per sostenere e incoraggiare gli sforzi di tale paese l'Unione europea intende proseguire un dialogo politico costruttivo e critico con il governo ruandese, anche tramite il suo inviato speciale nella regione dei Grandi laghi, sulla base delle disposizioni in appresso.

Articolo 3

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza del governo del Ruanda a livello regionale, l'Unione europea:

a) sollecita con vigore il governo ruandese a mantenere gli impegni sottoscritti, segnatamente a Lusaka (luglio 1999), a Kampala (aprile 2000) e a Harare (dicembre 2000) a favore di una soluzione negoziata, pacifica e rapida della crisi nella Repubblica democratica del Congo (RDC), e a conformarsi alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza relative al ritiro delle forze straniere dalla RDC, in particolare le risoluzioni 1304 (2000), 1341 (2001) e 1355 (2001);

b) tiene a che le truppe ruandesi presenti nella RDC, come gli altri belligeranti, rispettino gli obblighi che incombono loro a titolo del diritto umanitario internazionale e della protezione dei diritti umani;

c) invita il governo ruandese a promuovere il dialogo e la ricerca sistematica di soluzioni pacifiche con le autorità competenti degli Stati confinanti coinvolti nelle crisi congolesi e burundesi;

d) chiede alle autorità ruandesi, come a tutte le parti del conflitto, di tenere debitamente conto delle raccomandazioni e delle misure che l'ONU potrebbe adottare contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali della RDC.

[1] GU L 236 del 20.9.2000, pag. 1.
[2] GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1. Azione comune prorogata da ultimo dall'azione comune 2000/347/PESC (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 6).
[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Articolo 4

Per quanto riguarda la situazione all'interno del Ruanda, l'impegno dell'Unione europea si basa sui principi in appresso:

a) riguardo alla riconciliazione e alla ripartizione dei poteri, l'Unione europea incoraggia e sostiene la riconciliazione tra tutti i ruandesi, all'interno e all'esterno del paese, mediante il dialogo tra tutti i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza e al genocidio. Essa ricorda che tale dialogo deve essere orientato verso una migliore ripartizione dei poteri, la democratizzazione del paese, la ricostruzione nazionale e la protezione delle minoranze. Tenendo presente la responsabilità propria del governo in materia, l'Unione europea sottolinea nondimeno l'importanza che attribuisce all'indipendenza d'azione della Commissione per la riconciliazione e l'unità nazionale e al suo carattere rappresentativo. In questo contesto, l'Unione europea ritiene importante che tale Commissione disponga di un programma d'azione chiaramente definito, che essa potrebbe eventualmente appoggiare;

b) riguardo alla democratizzazione, l'Unione europea:

— sottolinea l'importanza del rispetto degli equilibri politici previsti dalla legge fondamentale del Ruanda. Incoraggia vivamente il Governo ruandese e la commissione costituzionale e giuridica a elaborare una nuova costituzione, destinata a dare al paese un rinnovato quadro istituzionale, a garantire la protezione efficace dei diritti civili e politici dei ruandesi, la preservazione della coesione sociale e la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali,

— si compiace per la creazione di una commissione elettorale nazionale che ha organizzato nel marzo 2001 le elezioni comunali,

— sottolinea l'importanza che attribuisce all'indipendenza che tale commissione dovrebbe avere per la credibilità dei processi elettorali e invita le autorità a garantire di fatto l'indipendenza della commissione elettorale,

— incoraggia il governo ruandese a stabilire un meccanismo elettorale tale da assicurare elezioni libere e regolari, garantendo a tutti i ruandesi e a tutti i settori della società (inclusi i partiti politici) il diritto di esprimere le proprie opinioni, la libertà di espressione e la partecipazione della società civile al dibattito pubblico, nonché la trasparenza dell'intero processo elettorale e della legislazione in materia di elezioni,

— sollecita il governo ruandese a precisare un calendario per la democratizzazione e a preparare attivamente i vari processi elettorali che devono svolgersi prima della fine del periodo di transizione nel 2003,

— incoraggia il governo ruandese a continuare a rafforzare le competenze, i poteri e i mezzi delle autorità locali elette per assicurare la partecipazione delle popolazioni locali al processo politico e di sviluppo e conferma la propria disponibilità a sostenere tale processo con misure appropriate, nonché a continuare ad appoggiare il movimento di decentralizzazione avviato dal governo nel maggio 2000;

c) riguardo al sistema giudiziario e all'amministrazione della giustizia cosiddetta «Gacaca» (giustizia partecipativa che si basa su giurisdizioni tradizionali), l'Unione europea:

— riconosce il ruolo costruttivo che potranno svolgere le «Gacaca» nel rimediare alle conseguenze del genocidio del 1994, in particolare per accelerare i procedimenti giudiziari concernenti le persone accusate di partecipazione al genocidio e tuttora detenute,

— sottolinea la necessità di attuare quanto prima il sistema «Gacaca» tenendo conto dei diritti fondamentali di ognuna delle parti interessate,

— incoraggia a tal fine il governo ruandese e la Corte suprema a far sì che l'amministrazione della giustizia «Gacaca» si svolga conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani,

— incoraggia anche le giurisdizioni «Gacaca» a considerare in generale la clemenza un principio sostanziale della loro iniziativa e a salvaguardare i diritti garantiti dalla legge sia agli accusati, segnatamente in materia di difesa e di ricorsi, che alle parti civili,

— incoraggia inoltre il governo ruandese ad accertarsi che vengano prese tutte le disposizioni relative ad una buona amministrazione della giustizia «Gacaca», in particolare per quanto riguarda la procedura giudiziaria dinanzi a tale giurisdizione,

— continuerà a fornire, insieme ad altri partner del governo ruandese e in modo coordinato, il suo appoggio al sistema «Gacaca», attuato secondo i principi di cui sopra,

— incoraggia le autorità ruandesi a proseguire la sensibilizzazione della popolazione in generale e di coloro che sono scampati al genocidio in particolare sulla necessità di accettare questi principi, il che consentirebbe di affrontare contestualmente il problema dell'impunità e di dare una soluzione pragmatica all'allarmante problema dell'enorme popolazione carceraria in attesa di giudizio in precarie condizioni di detenzione,

— invita vivamente il governo ruandese a proseguire gli sforzi per ridurre la popolazione carceraria (in particolare i gruppi più vulnerabili rappresentati dagli anziani, gli infermi e i malati, gli attuali minorenni e quelli che lo erano al momento dell'arresto), e la sua campagna di sensibilizzazione accelerando in particolare l'attuazione della decisione, annunciata nel 1998, di rilasciare i detenuti per i quali manchino o siano incompleti i fascicoli,

— a tale riguardo prende atto con soddisfazione dello svolgimento di istruttorie preliminari «Gacaca» che hanno consentito il rilascio di un certo numero di detenuti per i quali mancava il fascicolo,

— sostiene il lavoro del Tribunale penale internazionale di Arusha, rinnovando in particolare gli sforzi affinché tutti gli Stati consegnino a detto tribunale quanti sono da esso imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. Cerca di migliorare costantemente l'efficacia del Tribunale sul piano amministrativo,

— incoraggia il governo ruandese ad assolvere pienamente gli obblighi assunti in forza della convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre disposizioni a livello internazionale in materia di pena di morte, esortandolo vivamente a prevederne l'abolizione;

d) riguardo alla politica di villaggizzazione, l'Unione europea:

— incoraggia il governo ruandese a proseguire la riflessione critica avviata in materia,

— nota con interesse che il governo ruandese colloca ormai tale questione nel quadro del suo programma strategico di riduzione della povertà;

e) riguardo ai diritti dell'uomo, l'Unione europea:

— nota con delusione il mancato rinnovo del mandato del rappresentante speciale della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

— incoraggia tuttavia il governo ruandese a proseguire la sua cooperazione con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani,

— invita nuovamente il governo ruandese a promuovere e a proteggere concretamente i diritti umani di tutti i ruandesi, in particolare garantendo l'autonomia e l'efficacia della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo e agevolando l'azione delle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo che operano in Ruanda,

— incoraggia la Commissione nazionale per i diritti dell'uomo a continuare a collaborare con le ONG interessate, a potenziare le sue attività e ad accelerare l'attuazione del suo programma d'azione al quale l'Unione europea apporta il suo contributo;

f) riguardo alla cooperazione e allo sviluppo economico e sociale, l'Unione europea sottolinea gli stretti legami esistenti tra la corretta esecuzione del programma strategico per la riduzione della povertà e il proseguimento degli sforzi del governo ruandese per il ritorno della pace e della sicurezza nella regione, specialmente nella RDC, nonché per il consolidamento del processo di riconciliazione e di democratizzazione in Ruanda.

Constatando il persistere della presenza ruandese nella RDC, motivata dal punto di vista ruandese da preoccupazioni di sicurezza, l'Unione europea sollecita il governo ruandese a fare i gesti necessari per risolvere pacificamente il conflitto nella RDC, secondo i termini degli accordi di Lusaka e Kampala, e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare la risoluzione 1304, gesti che potrebbero, fatto salvo un esame circostanziato da parte degli organi competenti, influire sulla qualità delle relazioni di cooperazione tra l'Unione europea e il Ruanda;

g) riguardo alla reintegrazione nella società ruandese degli scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli altri sfollati, l'Unione europea incoraggia e sostiene gli sforzi compiuti dal governo ruandese per facilitare tale processo tra cui la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti. In particolare, l'Unione europea è disposta a prevedere un sostegno alla smobilitazione dell'esercito ruandese nonché ad un piano di disarmo, smobilitazione, reinserimento e rimpatrio delle forze negative (ex FAR e Imnterahamwe).

L'Unione europea si dichiara convinta che la questione del disarmo dei gruppi armati ruandesi ripiegati nella RDC, così come del disarmo degli altri gruppi armati, non possa essere risolta con la forza, ma piuttosto secondo un approccio volontario e di incentivazione nel quadro di impegni politici tra i paesi interessati. Essa esige pertanto che tutti gli Stati della regione si astengano dal sostenere militarmente tali gruppi. Essa accoglie favorevolmente i programmi messi a punto dal governo ruandese per il reinserimento dei rifugiati rimpatriati e sollecita detto governo a continuare a sviluppare tali programmi al fine di accettare in totale sicurezza tutti i ribelli che non siano coinvolti nel genocidio o in crimini di guerra, segnatamente nell'ambito delle operazioni di disarmo, smobilitazione, reinserimento e rimpatrio previste dall'accordo di Lusaka.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la propria azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità elencate nella presente posizione comune, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità.

Articolo 6

Nell'attuare la presente posizione comune l'Unione europea opererà in stretta collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Unità africana e altre organizzazioni interessate.

Articolo 7

L'attuazione della presente posizione comune sarà controllata periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro dodici mesi.

Articolo 8

La presente posizione sostituisce la posizione comune 2000/558/PESC.

Articolo 9

La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL